



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina ..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione ..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 27.03.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia concerne il pagamento di una rata di rimborso del prestito personale concesso dall'intermediario al ricorrente, che ha successivamente proposto ricorso nei confronti dello stesso per i motivi che si espongono.

Con reclamo dell'1.2.2011, il cliente, per il tramite di un legale, ha contestato la richiesta di pagamento avanzata dall'intermediario in relazione alla rata n. 14, scaduta l'8.7.2008. Al riguardo, dichiarava di aver provveduto alla corresponsione dell'importo dovuto in data 25.7.2008 mediante versamento con bollettino di conto corrente postale prestampato, di cui allegava copia.

Il resistente, con riscontro del 5.4.2011, informava che le verifiche svolte presso Poste Italiane avevano condotto ad accertare che il versamento, asseritamente eseguito in data 25.7.2008, non trovava riscontro nelle scritture contabili di Poste Italiane e ribadiva, pertanto, al cliente l'istanza di pagamento.

In sede di successivo ricorso, il cliente insoddisfatto ha reiterato la propria contestazione in ordine alla richiesta di pagamento della richiamata rata, che ha dichiarato evasa al pari di tutte le altre. Rilevando l'assenza di morosità ha chiesto che l'accoglimento del ricorso.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario, riepilogata brevemente la vicenda, anche attraverso riferimenti alla corrispondenza intercorsa con la controparte, ha confermato l'attuale esposizione debitoria del cliente (€ 516,91), derivante dalla mancata corresponsione della rata in contestazione. In proposito, ha infatti confermato che, nonostante l'odierno ricorrente asserisca l'avvenuta esecuzione in data 25 luglio 2008 del pagamento controverso, la stessa società Poste Italiane con formale dichiarazione del 24



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

novembre 2010 ha ribadito di non aver rinvenuto alcuna conferma dell'avvenuto pagamento attraverso il bollettino postale richiamato.

In relazione a tanto, ha chiesto all'Arbitro di dichiarare l'inaccogliabilità del ricorso.

Inoltre, al fine di ricercare una soluzione di reciproco interesse, tale da evitare ulteriori disagi e/o aggravio di costi, ha anche manifestato la propria disponibilità a una soluzione transattiva della vicenda, mediante pagamento a saldo e stralcio del 50% del credito attualmente vantato e nel contempo l'impegno ad effettuare gli aggiornamenti nei sistemi di informazione creditizia di riferimento.

## DIRITTO

Questo Collegio è chiamato a valutare se è fondata la domanda del ricorrente, che asserisce di non essere tenuto al pagamento di una rata di un prestito personale, concesso dall'intermediario resistente, avendo già provveduto ad evaderla, mentre questi sostiene che non gli risulta avere il cliente onorato l'ultima rata del proprio debito.

Il cliente, assistito da legale, per provare l'avvenuto pagamento, ha prodotto, successivamente al ricorso, copia del bollettino relativo al versamento controverso, sul quale appare regolarmente apposta la stampigliatura attestante il numero identificativo di pagamento. Gli approfondimenti svolti dal Collegio hanno consentito di accertare anche che il pagamento contestato è stato eseguito presso l'ufficio postale di una località limitrofa al domicilio del ricorrente, in una giornata di piena operatività. Inoltre, deve rilevarsi che il ricorrente ha sempre puntualmente adempiuto agli obblighi di rimborso del prestito, pertanto il mancato pagamento costituirebbe l'unica eccezione in tal senso.

L'intermediario, dal suo canto, ha prodotto una dichiarazione di Poste Italiane, che afferma di non aver rinvenuto alcuna conferma dell'avvenuto pagamento attraverso il bollettino postale richiamato.

In merito alla prova prodotta da parte istante, deve rilevarsi risultare sostanzialmente pacifico, anche nella giurisprudenza di legittimità, che la ricevuta di versamento in conto corrente postale integra un atto pubblico, in quanto in essa è consacrata l'attività svolta dal pubblico ufficiale postale in relazione alla riscossione del pagamento, e che essa, quindi, fa piena prova dell'avvenuto pagamento, sino a querela di falso.

L'intermediario non ha attivato le procedure idonee per smentire il contenuto della ricevuta, ma si è limitato ad allegare una dichiarazione di Poste Italiane (in cui si asserisce che il pagamento non trova riscontro nelle proprie scritture contabili), che è priva di qualsiasi valenza probatoria al fine di vanificare l'efficacia estintiva propria della ricevuta prodotta dal ricorrente.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio si orienta nel senso dell'accoglimento del ricorso.

## P.Q.M.

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'inesigibilità del credito preteso dall'intermediario.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della**



Decisione N. 1333 del 26 aprile 2012

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI

II CASO.it